Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 8 novembre — Numero 263

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 270;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 270, è così modificato: « Il diritto supplementare, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, è aumentato:

a) per li biglietti di abbonamento del 100 0[0 del prezzo degli abbonamenti stessi; la misura dell'aumento sarà, però, del 180 0[0 per i biglietti di abbonamento validi per più di una linea urbana e del 160 0[0 per quelli validi per una sola linea non eccedente i 10 km..;

b) per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche, ecc.) per una sola corsa semplice o di andata e ritorno e per i biglietti (scontrini di spedizione, contromarche, riscontri, ecc.) per il trasporto di bagagli, cani e biciclette, non esclusi i biglietti e simili distribuiti nelle corse popolari, operaie ed altre analoghe:

1° di L. 0,20 per i biglietti e simili di prezzo non superiore a L. 0,25;

2° di L. 0,40 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso tra centesimi 30 e 50 inclusi;

3° di L. 0,60 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso tra centesimi 55 e 75 inclusi;

4° di L. 0,80 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso tra i centesimi 80 e 1 lira inclusi;

5° e così di seguito in ragione di centesimi 20 per ogni 25 centesimi o frazione di centesimi 25 di prezzo del biglietto.

È in facoltà del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di ridurre, quando lo esigano le speciali condizioni delle singole reti, nella misura massima del 50 0[0 gli aumenti di cui sopra per i biglietti e simili distribuiti sulle linee prettamente urbane e nelle corse discendenti delle funicolari, in città aventi popolazioni inferiori ai 100.000 abitanti, semprechè si tratti di biglietti il cui prezzo non sia superiore a 25 centesimi.

Un'ulteriore quota di centesimi 20 è inoltre dovuta per ogni biglietto, e simili distribuiti nelle corse iniziantisi dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo ed anche, mediante rilascio di apposito biglietto, per ogni utilizzazione sulle corse stesse di biglietti di abbonamento, biglietti a serie, scontrini di ritorno e simili.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo per prezzo dei biglietti e simili si intende quello al netto delle tasse erariali e di bollo, nonchè del diritto supplementare di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

È fatto obbligo agli esercenti di applicare gli au-

menti di cui al presente articolo dal decimo giorno da quello della pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e di versare all'erario l'importo degli aumenti stessi ancorchè non applicati o tardivamente applicati.

Art. 2.

All'art. 4 del Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 270, è sostituito il seguente:

L'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, è abrogato.

Al diritto supplementare di cui all'articolo 7 del predetto decreto, con gli aumenti di cui al precedente articolo, sono applicabili tutte le disposizioni relative alla tassa erariale sui trasporti in ferrovia; salvo che in casi di omessa o ritardata denuncia da parte degli esercenti o concessionari, è dovuta una sopratassa pari al 10 0[0 della corrispondente quota di diritto supplementare.

Per l'omesso o ritardato pagamento delle quote di diritto supplementare si applica una sopratassa eguale al 6 0[0 delle quote stesse.

I proventi del diritto supplementare sono esclusivamente devoluti allo Stato e versati all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro saranno introdotte, nello stato di previsione dell'entrata, le variazioni necessarie per l'esecuzione di questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1503 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 2049;

Veduti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al personale dell'Amministrazione universitaria si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 24 al 30 compreso del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, relative al « Fondo per assegni di cointeressenza ».

Art. 2.

Sono estese al personale dell'Amministrazione universitaria le disposizioni contenute nei seguenti articoli del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971:

Art. 21 e art. 55 (con riferimento all'art. 16 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, modificato dal presente decreto); articoli dal 56 al 62 compreso, articoli 70 e 7.

Per ciò che si riferisce al personale dell'Amministrazione universitaria i termini di cui agli articoli 55, 59 e 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, decorreranno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 11-*bis*. — Qualora presso una Università od un Istituto d'istruzione superiore non esista un funzionario avente grado di direttore, il ministro, udito il parere del rettore o del capo dell'Istituto, affida ad uno dei segretari addetti l'incarico delle funzioni direttive.

In ciascuna Università o in ciascun Istituto d'istruzione superiore il rettore o il capo dell'Istituto può, con sua determinazione designare uno dei segretari addetti per supplire il direttore della relativa segreteria o il segretario incaricato dal ministro delle funzioni di direttore della segreteria stessa ».

« Art. 11-*ter*. — Salvo il disposto dell'art. 11-*bis* per ciò che riguarda la posizione del segretario incaricato delle funzioni direttive e le speciali designazioni fatte dal rettore o dal capo dell'Istituto per supplire il direttore o l'incaricato delle funzioni direttive, e salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute in esami di concorso, la gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria nel ruolo dell'Amministrazione universitaria è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado, dallo stipendio; a parità di stipendio, dall'età ».

Art. 4.

Ai seguenti articoli del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, sono apportate le aggiunte e modificazioni qui appresso indicate:

a) all'art. 5 sono aggiunti, dopo il primo, i seguenti due comma, fermo restando l'attuale ultimo comma dell'articolo stesso:

« Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito ed anche di due anni per merito eccezionale ».

« L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità, quella di due anni a più di un ventesimo ».

b) al secondo comma dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo:

« Comunque, l'impiegato, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado e nella categoria da cui proviene ».

c) all'art. 14 sono aggiunti i seguenti tre comma, che costituiranno i comma 4, 5 e 6 dell'articolo stesso:

« L'impiegato che alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto, in virtù delle disposizioni concernenti gli aumenti sessennali, di cui al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1511, o in virtù di altro provvedimento, di uno stipendio superiore a quello massimo stabilito dalle tabelle per il suo grado, conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione.

Agli effetti della determinazione del nuovo stipendio si terrà conto della anticipazione concessa con il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973. L'eccezione di cui all'art. 3 del decreto stesso cessa di avere effetto e l'aumento di stipendio, corrisposto per l'applicazione delle nuove tabelle, ivi compresa la anticipazione

di L. 1200 annue concessa col decreto stesso, è sottoposto alle ritenute erariali ed a ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro ai termini delle disposizioni vigenti.

Agli effetti delle ritenute per pignoramento o sequestro suddetto restano vincolate le somme che siano dovute a titolo di arretrati, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

L'eventuale debito residuo sarà ripartito in dodici rate mensili uguali ».

d) all'art. 15 sono aggiunti i seguenti tre comma, che costituiranno i comma 3, 4 e 5 dell'articolo stesso:

« Salve le disposizioni dell'art. 16, gli impiegati che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possono conseguire lo stipendio massimo fissato nelle nuove tabelle in 35 anni complessivi di servizio, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni che ad essi occorrerebbero oltre i 35 suddetti per conseguire il massimo stipendio.

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio, godranno dell'abbreviazione di due anni.

Quando poi alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessario per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado, conseguiranno tale stipendio l'anno successivo alla data suddetta, e ciò anche in deroga al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 23 ».

Art. 5.

Agli articoli 9, 16, 18, del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 9. — Per gli impiegati di terza categoria provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi della categoria predetta, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato ».

« Art. 16. — Agli impiegati che furono pretermessi nella promozione dal grado di vice segretario a quello di segretario o nella promozione di classe, il servizio prestato posteriormente ai relativi giudizi di promovibilità fino alla successiva eventuale promozione si computa per metà della sua durata agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi ».

« Art. 18. — Agli attuali impiegati, che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato in modo continuativo un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni ».

Art. 6.

Oltre lo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul fondo per assegni di cointeressenza, a norma degli articoli 24 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 7.

I posti nei gradi di ragioniere e di applicato nel ruolo dell'Amministrazione universitaria e quelli che si renderanno eventualmente vacanti nel grado di segretario per effetto delle disposizioni degli articoli 55 a 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, estesi al personale del ruolo dell'Amministrazione universitaria in virtù dell'art. 2 del presente decreto, potranno essere coperti solo in caso di riconosciuta necessità, e in ogni modo non oltre la metà di quelli vacanti, in ciascuno dei gradi indicati salvo il disposto dell'art. 21 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049.

Art. 8.

Fino a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i posti di cui al precedente articolo possono essere coperti mediante concorso per titoli.

L'età massima per essere ammessi a tali concorsi è fissata in anni 35.

Gli aspiranti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono parteciparvi senza limitazione di età. Uguale facilitazione è concessa agli avventizi attualmente in servizio presso le segreterie universitarie.

Art. 9.

Sono valutati in tali concorsi, oltre i titoli di studio richiesti per la categoria alla quale si aspira:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito o la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

b) il risultato di concorsi precedenti nella stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse, con particolare riguardo a quelle prestate presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel modo seguente

a) per la prima categoria: un consigliere di Stato, presidente; un professore ordinario nelle RR. Università o nei RR Istituti d'istruzione superiore; il direttore generale per l'istruzione superiore;

b) per la seconda categoria: un consigliere della Corte dei conti, presidente; un professore ordinario nelle RR. Scuole o nei RR. Istituti superiori di commercio, un funzionario di ragioneria di grado non inferiore a direttore capo di divisione appartenente al Ministero della istruzione pubblica;

c) per la terza categoria: un referendario del Consiglio di Stato, presidente; il direttore capo della divisione del personale universitario presso il Ministero della istruzione pubblica; un professore nei RR. Licei o nei RR. Istituti tecnici.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti con nomina provvisoria previo accertamento, a cura dell'Amministrazione, mediante visita medica, della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferirsi.

Art. 12.

L'Amministrazione dovrà porre a concorso pubblico i posti provvisoriamente conferiti o gli altri che in seguito si siano resi eventualmente vacanti, non oltre un anno dalla pubblicazione della ga-

duatoria del concorso per titoli nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria otteagano, nel concorso pubblico la dichiarazione di idoneità saranno nominati definitivamente all'impiego dopo il collocamento dei vincitori del concorso ed a mano a mano che i posti si renderanno vacanti. Il servizio da essi prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora non partecipino al concorso o non vi conseguano la dichiarazione su indicata saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 13.

I posti di direttore di segreteria, vacanti alla data della pubblicazione del presente decreto o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, ai funzionari di prima categoria nel ruolo dell'Amministrazione universitaria nell'ordine seguente:

a) al primo concorso saranno ammessi esclusivamente i funzionari che al 30 aprile 1919 rivestivano il grado di segretario di prima classe nel ruolo delle segreterie universitarie e i funzionari che alla data stessa rivestano il grado di segretario di seconda classe nel ruolo delle segreterie universitarie e già avevano acquisito titolo alla promozione a segretario di prima classe, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 753;

b) al secondo concorso saranno ammessi oltre i funzionari di cui alla lettera *a*), anche i funzionari che al 30 aprile 1919 avevano complessivamente compiuto dieci anni di servizio nel ruolo delle segreterie universitarie, ovvero otto anni di servizio nello stesso ruolo se forniti di laurea;

c) ai successivi concorsi saranno ammessi, oltre i funzionari di cui alle lettere *a*) e *b*), anche tutti i funzionari che al 30 aprile 1919 avevano complessivamente compiuto dieci anni di servizio nei ruoli delle segreterie degli Istituti d'istruzione superiore, di cui all'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, ovvero otto anni di servizio negli stessi ruoli se forniti di laurea.

Qualsiasi funzionario che, ammesso ad uno dei concorsi per titoli, non abbia conseguito gli otto decimi dei punti, sarà escluso dai successivi concorsi per titoli.

Art. 14.

Al primo concorso per esame al posto di direttore di segreteria saranno esclusivamente ammessi i funzionari di prima categoria del ruolo dell'Amministrazione universitaria che, pur non essendo riusciti vincitori nei concorsi per titoli, di cui all'art. 13 del presente decreto, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti e coloro che al 30 aprile 1919 già appartenevano ai ruoli del personale delle segreterie universitarie e delle segreterie degli Istituti d'istruzione superiore, di cui all'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, purchè alla data del bando di concorso siano forniti dei requisiti che verranno stabiliti per regolamento ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli di cui all'articolo 13 del presente decreto sarà composta di cinque membri come segue:

Un consigliere di Stato, presidente.

Il direttore generale per l'istruzione superiore.

Il direttore capo della divisione del personale universitario presso il Ministero dell'istruzione pubblica.

Un altro funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica di grado non inferiore a direttore capo di divisione.

Un professore nelle RR. Università o nei RR. Istituti d'istruzione superiore.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario e alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) al risultato degli esami di ammissione, promozione e concorso da lui sostenuti;

c) ai titoli, lavori d'ufficio o documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La Commissione, nel valutare il servizio prestato dal funzionario, terrà conto congiuntamente della qualità e durata del medesimo. Agli effetti della valutazione del servizio prestato il rettore o capo di Istituto alla cui dipendenza si troverà il funzionario redigerà un rapporto nel quale, in modo dettagliato e motivato, riferirà sulle qualità intellettuali e morali, cultura, capacità, diligenza e buona condotta del funzionario stesso. Per i funzionari eventualmente comandati ad altri uffici tale rapporto sarà redatto dal capo dell'ufficio alla cui dipendenza si troverà il funzionario.

Art. 16.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso: per essere dichiarato vincitore il candidato dovrà riportare almeno gli otto decimi dei punti.

La Commissione non potrà collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 17.

Qualora per fatti sopravvenuti od accertati dopo il concorso sia stato iniziato contro un impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, sarà sospesa la promozione a direttore di segreteria, in seguito a decreto del ministro, emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non potrà più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dello stipendio.

Art. 18.

Sono soppressi i posti di segretario economo e di applicato di cui alla tabella organica annessa al R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2593 che istituisce in Roma una scuola superiore di architettura.

I posti stessi vengono rispettivamente compresi nelle tabelle 2 e 3 annesse al presente decreto.

Art. 19.

L'indennità di residenza in Roma di cui alla legge 3 luglio 1902 n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Art. 20.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 21.

Alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, sono sostituite le tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella n. 1.

Ruolo organico
del personale dell'Amministrazione universitaria.
1ª Categoria.
Personale amministrativo.
1° Grado.
Segretari n. 48.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

2° Grado.
Direttori di segreteria n. 14.
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10 200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Tabella n. 2.

Ruolo organico
del personale dell'Amministrazione universitaria.
2ª Categoria.
Personale di ragioneria.
Ragionieri n. 25 (1).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni; L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

(1) È compreso il posto di seconda categoria di cui alla tabella approvata col R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2593.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Tabella n. 3.

Ruolo organico
del personale dell'Amministrazione universitaria.
3ª Categoria.
Personale esecutivo e d'ordine.
1° Grado.
Applicati n. 49 (1).
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

2° Grado.
Archivisti n. 32.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

(1) È compreso il posto di 3ª categoria di cui alla tabella approvata con R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2593.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Il numero 1524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui danni di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925, modificato dai RR. decreti 6 ottobre 1919, n. 2094 e 18 aprile 1920, n. 523;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e coi ministri pei lavori pubblici, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, modificato dal decreto Reale 6 ottobre 1919, n. 2091, e per le altre provvidenze concernenti i risarcimenti dei danni di guerra sofferti dagli Enti locali, visto, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e dai ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, le terre liberate, la giustizia ed affari di culto e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FERA — PEANO — RAINERI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO per le riparazioni e le ricostruzioni dei beni degli Enti locali nelle terre liberate dal nemico.

Art. 1.

Le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano subito la distruzione o il deterioramento per fatto di guerra di beni di uso pubblico o patrimoniali, debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, fare denunzia di tutti i beni distrutti o deteriorati, indicando distintamente:

a) quelli alla ricostituzione dei quali gli Enti abbiano provveduto direttamente; *b*) quelli pei quali non sia stato fatto luogo ad alcun provvedimento; *c*) quelli alla ricostituzione dei quali abbia provveduto il Comitato governativo di Treviso di cui al decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, od il Commissariato istituito con R. decreto 18 aprile 1920, n. 523, o anche l'Amministrazione militare.

La denunzia deve essere trasmessa, per mezzo del Commissariato di Treviso, al Ministero per le terre liberate.

Art. 2.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) dell'art. 1°, in cui gli enti abbiano provveduto alla esecuzione diretta di opere di ricostruzione o riparazione, gli enti, insieme con la denunzia, presenteranno richiesta di rimborso delle spese relative.

La denunzia deve essere corredata di tutti gli atti diretti a comprovare il danno subito e la spesa effettuata.

Il Commissariato di Treviso, esaminati gli atti, compiute le verifiche opportune e fatto eseguire il collaudo dai propri organi tecnici o dall'Ufficio del genio civile, farà apposita relazione motivata ed esprimerà il suo parere in ordine, così alla natura ed entità del danno, come all'impiego della spesa.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, sarà provveduto all'approvazione della spesa e al rimborso della somma che risulti impiegata nelle opere per le quali sia ammesso il risarcimento.

Art. 3.

Nel caso previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1, in cui non siasi fatto luogo ad alcun provvedimento, gli Enti dovranno predisporre gli studi e gli atti per l'inizio e l'ese[illegible] compilando i relativi progetti tecnici e [illegible] al [illegible] del funzionario superiore del genio civile posto a disposizione del Ministero delle terre liberate, ai termini dell'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 523, o all'approvazione del Comitato tecnico costituito dal precitato articolo presso il Commissariato di Treviso a seconda che l'importo sia inferiore o superiore alle 50 mila lire, giusta le disposizioni degli articoli 3 e 4 dello stesso decreto Reale 18 aprile 1920, n. 523.

I progetti dovranno in ogni caso essere contenuti nei limiti di spesa strettamente necessari per rimettere le cose in pristino, escludendo qualsiasi lavoro di ornamento o di carattere artistico, oppure di ampliamento.

Art. 4.

Il funzionario superiore del genio civile, di cui nel precedente articolo, o il Commissariato di Treviso dovranno eseguire una esatta verifica dello stato degli immobili deteriorati o distrutti e una esatta valutazione del danno relativo, e, stabilita la giusta corrispondenza tra il danno e la spesa preventivata, procederanno rispettivamente alla apposizione del visto o all'approvazione del progetto trasmettendo gli atti al Ministero delle terre liberate.

Art. 5.

Il Ministero per le terre liberate, riscontrata la regolarità degli atti, ne darà comunicazione al Ministero del tesoro per l'impegno della relativa spesa e per le necessarie comunicazioni all'Ente interessato.

Il Ministero del tesoro provvederà alla concessione di un congruo anticipo per l'inizio dei lavori, in misura che non potrà mai superare il terzo della spesa preventivata, salvo a corrispondere le ulteriori somme occorrenti, a seconda del bisogno, in base ai certificati di stato di avanzamento dei lavori, rilasciati o vistati dal genio civile.

L'ultima rata verrà corrisposta in base alle risultanze del collaudo eseguito ed approvato dal genio civile.

Art. 6.

Qualora alle opere di ricostruzione o riparazione sia stato dato inizio dal Commissariato di Treviso, gli Enti potranno, ove lo ritengano preferibile, sostituirsi ad esso, nel qual caso verranno d'accordo stabilite in apposito atto le norme intese a regolare i rapporti conseguenti alla sostituzione.

Per tutto quanto riguarda il proseguo dei lavori e l'assegnazione dei mezzi relativi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 7.

Nel caso invece in cui gli Enti intendano ricorrere per la esecuzione delle opere di ricostruzione o riparazione al Commissariato di Treviso dovranno indicare in apposita relazione le ragioni per le quali, a loro parere, sia impossibile provvedervi direttamente.

Il Ministero per le terre liberate autorizzerà, ove creda, l'esecuzione dei lavori per parte del Commissariato.

Art. 8.

I progetti dei piani regolatori degli abitati in tutto o per la maggiore parte distrutti vengono compilati dagli enti interessati.

Il piano regolatore deve essere contenuto nei limiti strettamente necessari per la ricostruzione degli abitati quali erano anteriormente alla guerra. Ogni eventuale ampliamento rimane ad esclusivo carico dei Comuni.

Devono essere evitati i costosi allineamenti e tutti i lavori che abbiano carattere di abbellimento.

I progetti vengono inviati al Commissariato e documentati ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 9.

Il Commissariato delibera sulla necessità del piano e sulla regolarità e convenienza del progetto. Alla approvazione del piano sarà provveduto ai termini degli articoli 24 e 25 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, sentito il Ministero del tesoro per l'impegno della spesa che risulterà a carico dello Stato.

Art. 10.

Alla esecuzione dei lavori per l'attuazione dei piani provvedono i Comuni con le somme messe a disposizione dal Ministero del tesoro ai termini del precedente art. 5.

Art. 11.

Nel caso in cui, a giudizio del prefetto, risulti opportuno esonerare il Comune dalla esecuzione dei lavori, saranno applicate le norme del precedente art 7.

Art. 12.

Per la ricostruzione o riparazione delle chiese parrocchiali, escluse le opere aventi carattere prevalentemente artistico, saranno applicate le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 13.

Il Ministero del tesoro, sentito quello delle terre liberate, provvederà anche per altri casi di danni derivanti agli enti locali da fatti di guerra i quali, a termini del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, diano luogo a risarcimento e non siano previsti nei precedenti articoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto
FERA.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro per le terre liberate
RAINERI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il R. decreto legge in data 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole danneggiate dalla siccità;

Sentite le Deputazioni provinciali di Capitanata, di Terra di Bari, di Molise e di Avellino;

Decreta:

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del suindicato R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, si applicano:

1° in provincia di Foggia:

a) al territorio dei Comuni di Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Montesantangelo, Margherita di Savoia, Ortanova, San Ferdinando di Puglia, Stornarella, Stornara, Trinitapoli, Rignano Garganico, Sansevero, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Troia, Bovino;

b) alla parte pianeggiante del territorio dei comuni di Alberona, Biccari, Motta Montecorvino, Roseto Valfortore, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Apricena, Cagnano Varane, Carpino, Castelnuovo Dauno, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Carlantino, Chieuti, Ischitella, Lesina, Poggimperiale, Pietra Montecorvino, Peschici, Rodi Garganico, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, Serracapriola, San Paolo Civitate, Torremaggiore, Paeto, Panni, Vico Garganico, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Deliceto, Sant'Agata di Puglia;

2° in provincia di Bari, al territorio di tutti i Comuni della Provincia;

3° in provincia di Campobasso, al territorio dei comuni di Campomarino, Colletorto, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi;

4° in provincia di Avellino, al territorio dei comuni del circondario di Ariano di Puglia.

Roma, 5 ottobre 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito agrario ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole danneggiate dalla siccità;

Sentita la Deputazione provinciale di Potenza;

Veduti gli articoli 8 e seguenti del decreto Luogotenenziale 16 maggio 1917, n. 788, ed il R. decreto 26 luglio 1919, n. 1414;

Veduto il decreto Ministeriale 25 settembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del suindicato R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, si applicano in provincia di Potenza, al territorio dei comuni di: Acerenza, Accettura, Aliano, Atella, Banzi, Bernalda, Corleto Perticara, Chiaromonte, Colobraro, Craco, Ferrandina, Forenza, Francavilla sul Sinni, Garaguso, Genzano, Grassano, Guardia Perticara, Grottole, Irsina, Lavello, Latronico, Lauria, Matera, Marsiconuovo, Marsicovetere, Melfi, Miglionico, Missanello, Montalbano Jonico, Montemilone, Montescaglioso, Moliterno, Novasiri, Palazzo San Gervasio, Palmira, Pisticci, Pietragalla, Pomarico, Rotonda, Sarconara di Grumento, Senise, Spinoso, Sanchirico Raparo, Santarcangelo, Sarconi, Stigliano, Salandra, San Mauro Forte, Tricarico, Tursi, Tolve, Tramutola, Viggiano, Venosa.

Art. 2.

Il limite massimo delle sovvenzioni per i lavori del terreno necessari alla semina e per la provvista della semente, da accordarsi dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, è fissata per l'anno agrario 1920-921, rispettivamente, in lire duecento e duecentotrenta.

Roma, 6 ottobre 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1342;

Veduto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, al reg. n. 11, f. 47 (Agricoltura);

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Capitanata in data 11 ottobre 1920, con la quale si fa presente la necessità di estendere i provvedimenti contenuti negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del citato R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, indistintamente a tutto il territorio dei Comuni della provincia di Foggia, sia pianeggiante che in collina, essendo tutti i detti Comuni ugualmente danneggiati dalla siccità;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta suespressa;

Decreta:

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, si applicano all'intero territorio di tutti i Comuni della provincia di Foggia.

Roma, 25 ottobre 1920.

Il ministro
MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Scuola di paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato

COMUNICATO.

Col giorno di martedì 7 dicembre s'inizieranno nell'Archivio di Stato (piazza del Gesù, 45) le lezioni del 2° corso (diplomatica).

Può esservi ammesso chiunque provi aver compiuto gli studi liceali e ne faccia domanda, diretta al soprintendente, su carta da bollo da L. 1, non più tardi dell'improrogabile termine del 30 novembre. Non occorre nuova domanda per gli inscritti al corso dell'anno passato.

Le lezioni avranno luogo due volte la settimana, nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 15 alle 16.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	112577	Oratorio di S. Andrea in Campea di Miane (Treviso) . . . . . L.	21 —
»	152453	Chiesa di S. Andrea in Campea di Miane (Treviso) . . . . . . »	7 —
»	175728	Fabbriceria della Chiesa Curaziale di S. Andrea di Campea, frazione di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	228660	Fabbriceria succursale di S. Andrea di Campea di Miane (Treviso) . . . . »	49 —
»	255131	Fabbriceria della Chiesa succursale di S. Andrea di Campea in Miane (Treviso) . . . . »	3 50
»	438283	Fabbriceria di Campea, frazione di Miane (Treviso) . . . . . . »	7 —
»	130886	Chiesa dei SS. Ermacora e Fortunato in Soleschiano di Manzano (Udine) . . . . »	157 50
»	403272	Fabbriceria della Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato di Soleschiano, frazione di Manzano (Udine) . . . . »	10 50
»	605214	Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato in Soleschiano, frazione di Manzano (Udine) . . . . »	3 50

Roma, 6 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 6 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio.

	Media		Media
Parigi	172 98	Berlino	35 48
Londra	97 70	Vienna	8 50
Svizzera	443 00	Praga	31 75
Spagna	—	New York	28 32

Oro 387 36

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	66 27	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	67 64	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.
Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Devalle Callisto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 settembre 1920.

Guido Ugo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 giugno 1919, richiamato in servizio dal 10 ottobre 1919, con decorrenza assegni dal 18 detto mese.

Del Lucchese Angiolo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° novembre 1920.

Purinan Amedeo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 27 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria, dal 16 novembre 1920.

Direttore: DARIO PERUZZI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.